TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.

, e , marito, figlio e, rispettivamente, nuora di , hanno proposto ricorso "*ex artt. 696, 696bis c.p.c., 8 l. 24/2017*", deducendo che , ricoverata presso l'ospedale di in ragione delle lesioni riportate in seguito ad un sinistro stradale, sarebbe ivi deceduta a causa della mancata somministrazione di terapia antibiotica appropriata al trattamento di un focolaio bronco-pneumonico.

Hanno chiesto che sia disposta una consulenza tecnica volta ad accertare l'entità delle lesioni riportate da in occasione del sinistro stradale, le cause del suo decesso e l'entità dei danni patiti da e *iure proprio* e *iure successionis* in "*conseguenza del sinistro e dell'evento delittuoso occorso*" ad nonché dei danni patiti *iure proprio* dalla nuora e dalle nipoti ed

Il ricorso, per come formulato, non può essere accolto.

Innanzitutto, posto che i fatti oggetto del giudizio risalgono al marzo-aprile 2014 e che nessuna situazione di urgenza è stata allegata dai ricorrenti o risulta comunque ipotizzabile, deve essere esclusa la fondatezza della domanda ex art. 696 c.p.c..

Inoltre ed in relazione alla domanda ex art. 696*bis* c.p.c., deve evidenziarsi che l'istituto della consulenza tecnica preventiva non può estendersi alle questioni che trascendono le valutazioni tecniche e che sottintendono valutazioni frutto di un'attività istruttoria del giudice, sia pure di carattere presuntivo.

Ora, pur dovendosi rilevare che i ricorrenti hanno rinunziato in questa sede alle verifiche peritali sui danni *iure proprio* (punti n. 5, 6 e 7 delle conclusioni del ricorso), deve evidenziarsi la genericità delle loro allegazioni in punto di danni risarcibili (a questo punto, solo) *iure haereditatis*: difetta nel ricorso e non è desumibile dalla documentazione ad esso allegata l'indicazione della tipologia del danno patito dalla *de cuius* (e da questa trasmesso agli eredi) e della quantificazione della relativa entità. L'unica tipologia di danno dedotta è quella che inerisce al pregiudizio derivante dalla coscienza, in capo alla dell'approssimarsi della perdita della propria vita (pregiudizio che i ricorrenti definiscono come "*danno terminale e/o tanatologico*"): trattasi, peraltro, di un pregiudizio che è estraneo alle conseguenze dannose del sinistro stradale, la cui risarcibilità è dubbia (in specie,

Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2bc3bf846bbcd987453ca79ffc5a1119

per quanto riguarda il cosiddetto danno tanatologico) ed il cui accertamento non è comunque demandabile al c.t.u..

Alla luce di queste considerazioni il ricorso ex art. 696*bis* c.p.c. è da ritenere inammissibile.

Altro motivo di inammissibilità va poi colto in relazione alla domanda proposta direttamente nei confronti della , assicuratrice della responsabilità civile verso terzi della

Va sul punto osservato che l'art. 8, comma 4, della legge n. 24/2017 prevede l'obbligatorietà della partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva delle "*imprese di cui all'art. 10*": la previsione normativa riguarda soltanto gli assicuratori (appunto previsti dall'art. 10) che stipuleranno polizze assicurative a favore delle strutture sanitarie e dei medici mediante l'accesso ai contratti i cui requisiti verranno determinati, ai sensi dell'art. 10, comma 5, mediante decreto ministeriale (decreto non ancora emanato). Tale non è l'odierna convenuta, estranea alla disposizione di cui all'art. 10 della legge Gelli, che non può avere una retroazione, considerato che essa propone una regolamentazione non solo processuale ma anche sostanziale (si pensi alla previsione di espresse sanzioni per la mancata partecipazione al procedimento ed al sistema delle eccezioni non opponibili al terzo danneggiato). .

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Si comunichi.

Treviso, 21 marzo 2018

Il Giudice
Clarice Di Tullio

Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2bc3bf846bbcd987453ce79ffc5e1119